

# Manovra e Patto di Stabilità Interno

## Normativa

Legge 12 novembre 2011, n. 183.....	2
Articolo 31 ( <i>Patto di stabilità interno per gli Enti locali</i> ).....	2
Articolo 33 ( <i>Disposizioni diverse</i> ) .....	8
Articolo 8 ( <i>Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali</i> ) .....	9
Decreto Legge n. 78/2010 .....	11
Articolo 14 ( <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i> ) .....	11
Decreto Legge n. 98/2011 (manovra luglio) con successive modificazioni.....	11
Articolo 20 ( <i>Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità</i> ) .....	11
Decreto Legge n. 138/2011 (manovra agosto) .....	14
Articolo 1 ( <i>Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</i> ).....	14
Decreto Legge n. 16/2012 .....	15
Articolo 4-ter. ( <i>Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali</i> ).....	15
Legge 12 novembre 2011, n. 183.....	16
Articolo 32 ( <i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano - Patto regionale</i> ) .....	16
Decreto ministeriale attuativo Patto Regionale Orizzontale.....	18
Decreto Legge n. 1/2012 .....	26
Articolo 35 ( <i>Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica- Residui perenti</i> ) .....	26

<p><b>LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183</b></p> <p><b>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</b> (Legge di stabilità per il 2012)</p>	
<p><b>Articolo 31 (Patto di stabilità interno per gli Enti locali).</b></p>	
<p>1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p>	<p><b>Finalità- soggetti al patto</b></p>
<p>2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:</p> <p>a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;</p> <p>b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;</p> <p>c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.</p> <p>Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p><b>Metodologia di calcolo</b></p> <p><b>Percentuali</b></p>
<p>3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo</p>	<p><b>Definizione di competenza mista</b></p>
<p>4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013, e</p>	<p><b>Diminuzione dell'importo della</b></p>

<p>successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p><b>riduzione dei trasferimenti</b></p>
<p>5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero nei limiti degli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.</p> <p>6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;</li> <li>b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 16 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;</li> <li>c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi a 15,8 per cento.</li> </ul>	<p><b>Virtuosità</b></p>
<p>7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.</p> <p>8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.</p>	<p><b>Esclusioni del patto</b></p> <p><b>Dichiarazioni di emergenza</b></p>

<p>9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.</p>	<p><b>Grandi eventi</b></p>
<p>10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.</p>	<p><b>Fondi europei</b></p>
<p>11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.</p>	
<p>12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p><b>Censimento ISTAT</b></p>
<p>13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.</p>	<p><b>Contributi per terremoto dell'Aquila</b></p>
<p>14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,</p>	<p><b>Parma</b></p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.</p> <p>15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.</p> <p>16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.</p> <p>17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.</p>	<p><b>Federalismo demaniale</b></p> <p><b>Spese per infrastrutture definite con decreto ministeriale</b></p> <p><b>Abrogazione di ulteriori esclusioni</b></p>
<p>18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.</p>	<p><b>Bilancio di previsione</b></p>
<p>19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La</p>	<p><b>Monitoraggio del patto -</b> <i>Determinazione obiettivi, monitoraggio</i></p>

<p>mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.</p>	
<p>20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorso 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.</p>	<p><b>Certificazione del patto</b></p>
<p>21 Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.</p>	<p><b>Tesoreria</b></p>
<p>22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p><b>Patto Roma</b></p>
<p>23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.</p>	<p><b>Enti di nuova istituzione</b></p>
<p>24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.</p>	<p><b>Enti commissariati per mafia</b></p>

<p>25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.</p>	<p><b>Dati monitoraggio ad ANCI UPI</b></p>
<p>26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.</p> <p><b>Come da decreto legislativo 149/2011 "premi e sanzioni"</b>  <b>Art 7</b></p> <p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato <del>e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo</del>. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, aggiungere, il seguente: "Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna, sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo."</p>	<p><b>Sanzioni</b></p> <p>Come modificato dal Decreto Legge 16/2012 art 4 comma 12-bis</p>

<p>28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.</p> <p>29. Gli enti locali di cui al comma 27 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.</p>	
<p>30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.</p>	<p><b>Contratti di servizio nulli se elusivi del Patto</b></p>
<p>31. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.</p>	<p><b>Controllo della corte dei conti per comportamenti considerati elusivi</b></p>
<p>32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.</p>	<p><b>Eventuali modifiche ai decreti ministeriali</b></p>
<p><b>Articolo 33 (Disposizioni diverse)</b></p>	
<p>37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:</p> <p>a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali</p>	<p><b>Comune di Milano</b></p>

<p>sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.</p>	
<p><b>Articolo 8 (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali)</b></p>	
<p>1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>1</sup>, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».</p> <p>2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».</p> <p>3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo</p>	<p><b>Limite indebitamento enti locali</b></p> <p><b>Limite regioni</b></p> <p><b>Riduzione debito</b></p>

<sup>1</sup> 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui.

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, **l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014** delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione

<p>204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;</li><li>b) la percentuale annua di riduzione del debito;</li><li>c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.</li></ul>	
---	--

**DECRETO LEGGE N. 78/2010**

**Articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)**

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

**DECRETO LEGGE N. 98/2011 (MANOVRA LUGLIO) CON SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Articolo 20 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)**

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in **due** classi, sulla base **della valutazione ponderata** dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) **a decorrere dall'anno 2013** prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) **a decorrere dall'anno 2013** incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) **a decorrere dall'anno 2013** tasso di copertura dei costi dei servizi a

**Criteri virtuosità**

<p>domanda individuale per gli enti locali;</p> <p>g) <b>a decorrere dall'anno 2013</b> rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;</p> <p>h) <b>a decorrere dall'anno 2013</b> effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;</p> <p>i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;</p> <p>l) <b>a decorrere dall'anno 2013</b> operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente</p>	
<p><b>3.</b> Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché dall'<i>articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010</i>. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal <i>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'<i>articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220</i>. <b>Il contributo degli enti locali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</b></p>	<p><b>Applicazione criteri virtuosità</b></p>
<p><b>4.</b> Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'<i>articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'<i>articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 30 luglio 2010, n. 122</i>, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.</p>	<p><b>Estensione applicazione del patto al 2014</b></p>
<p><b>5.</b> Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:</p> <p>a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;</p> <p>b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;</p>	<p><b>Incremento della manovra</b></p>

<p>c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;</p> <p>d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.</p>	
<p><b>16.</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della <i>legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'<i>articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> e di cui all'<i>articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i> e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'<i>articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.</p>	<p><b>FSR</b></p>

DECRETO LEGGE N. 138/2011 (MANOVRA AGOSTO)

**Articolo 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)**

**12.** L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 è complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. **La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.** La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

**Riduzione  
robin tax**

**DECRETO LEGGE N. 16/2012**

**Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

**Articolo 4-ter. (Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali)**

1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari

ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

#### **LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183**

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.**

*(Legge di stabilità per il 2012)*

#### **Articolo 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano - Patto regionale)**

17. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. **Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.**

**Come da Legge L. 13-12-2010 n. 220 (legge di stabilità per 2011)**

**Art 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle**

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

N. 0104309 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.P.A.

### **IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

VISTO il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124 del medesimo articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione, alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

VISTO il comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

VISTO il comma 91, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, che prevede, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al predetto comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva e che tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

VISTO il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola e che possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del citato comma 93 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 480 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 2011 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;

VISTO il comma 109, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici e quello del monitoraggio semestrale delle risultanze;

VISTO il citato comma 109, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

VISTO il comma 110, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede la trasmissione della certificazione del rispetto del patto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e stabilisce che la mancata trasmissione della stessa, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

VISTI l'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e l'articolo 1, commi 119 e 120, della legge n. 220 del 2010, che stabiliscono le sanzioni a carico degli enti inadempienti al patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi;

VISTO il comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno;

VISTO il comma 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

VISTO il comma 142, con il quale si dispone che, ai fini dell'applicazione del citato comma

141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali del proprio territorio il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, nonché comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica; per l'esercizio 2011, il predetto termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011;

RAVVISATA l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - all'emanazione del decreto ministeriale recante i criteri e le modalità per la modifica degli obiettivi posti dal legislatore nazionale;

VISTA l'intesa acquisita nella seduta della Conferenza unificata del 22 settembre 2011:

## DECRETA

### Art.1

#### (Acquisizione delle informazioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che intendono operare la rimodulazione degli obiettivi dei propri enti locali le informazioni relative agli obiettivi, posti dal Legislatore nazionale, di ciascun ente locale ricadente nel territorio regionale, secondo le modalità di cui all'allegato A.
3. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.
4. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono facoltative.
6. Gli enti locali che non comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nei termini previsti, le richieste di rimodulazione dell'obiettivo, sono esclusi dalla compensazione.
7. Gli enti che a fine esercizio conseguono un saldo superiore a un valore percentuale, definito in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali, rispetto al saldo obiettivo determinato in base ai commi da 87 a 93 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e che non hanno provveduto a comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la cessione dei propri spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1, non beneficiano, nell'anno successivo, delle disposizioni del presente decreto.

## Art.2

### (Rimodulazione degli obiettivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attribuiscono gli spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1 in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali. I criteri privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. Nel biennio successivo all'esercizio in corso, l'attribuzione degli spazi finanziari tiene prioritariamente conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3.
2. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non autorizzano la rimodulazione degli obiettivi agli enti, di cui al comma 4 dell'articolo 1, se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale.

## Art.3

### (Recupero degli spazi finanziari ceduti)

1. Agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
2. Agli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.
3. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

## Art.4

### (Comunicazione dei nuovi obiettivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre, comunicano agli enti locali interessati dalla rimodulazione, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, l'obiettivo dell'anno di riferimento, rideterminato ai sensi dell'articolo 2, e gli obiettivi del biennio successivo all'anno di riferimento, rideterminati ai sensi dell'articolo 3.
2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni comunicano, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalità di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale comunicano l'obiettivo complessivo rideterminato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste al

comma 2, non opera la rimodulazione degli obiettivi.

5. Gli enti locali che, ai sensi del presente decreto rideterminano i propri obiettivi sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito “<http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it>”, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

#### Art. 5

##### (Monitoraggio e certificazione)

1. Ai fini della definizione dei criteri di cui all’articolo 2, le regioni possono richiedere, agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dei commi 109 e 110, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che applicano il presente decreto le informazioni, di cui ai commi 109 e 110 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, utili alla valutazione dei risultati degli enti locali ricadenti nel territorio regionale, secondo le modalità di cui all’allegato A.

#### Articolo 6

##### (Disposizioni finali)

1. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza unificata, all’ANCI e all’UPI.
2. Nel rispetto dell’autonomia regionale le regioni possono adottare gli allegati di cui al comma 1, previo confronto in sede CAL e parere dell’ANCI e dell’UPI regionale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale perseguono le finalità del presente decreto con riferimento agli enti locali del loro territorio nel rispetto dei relativi statuti speciali e delle correlate norme attuative.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06/10/2011

Il Ragioniere Generale dello Stato  
Mario Canzio

**Allegato A**

#### **Accesso al sistema informativo della RGS**

Al fine di consentire l’acquisizione delle informazioni utili per la rimodulazione degli obiettivi prevista dai commi 141 e 142 dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 (Patto “orizzontale”), il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, consente l’accesso, da parte delle regioni che intendono dar seguito a quanto disposto dal presente decreto, a una partizione del proprio sistema informativo. L’accesso è finalizzato all’acquisizione da parte di ogni regione e provincia autonoma, per ciascun ente locale ricadente nel

proprio territorio regionale, delle informazioni relative: 1) ai singoli obiettivi, determinati in base alla normativa statale vigente; 2) alle risultanze del monitoraggio semestrale previsto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010; 3) ai risultati conseguiti rispetto gli obiettivi desunti dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010.

Ai fini dell'accesso al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato – Data Warehouse RGS - è necessario che la regione o provincia autonoma interessata invii una richiesta, mediante casella e-mail istituzionale, all'indirizzo [pattostab@tesoro.it](mailto:pattostab@tesoro.it). A seguito della richiesta verrà rilasciata l'utenza e la password mediante le quali sarà possibile accedere al sistema di cui sopra. E' previsto il rilascio di una sola utenza e password per regione richiedente.

## **Allegato B**

### **Prospetto da compilare e regole per la trasmissione**

La regione comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo il prospetto e le modalità descritte nel presente allegato.

Ciascuna regione accede all'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante le credenziali acquisite con le modalità descritte nell'allegato A, e inserisce, nell'apposito prospetto "Patto orizzontale", le informazioni relative ai singoli obiettivi rideterminati, ai sensi del presente decreto, per ciascun ente interessato. Il prospetto, una volta compilato in tutte le sue parti e stampato con le funzionalità della medesima applicazione, è spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

#### **Il prospetto "Patto orizzontale"**

Il prospetto "Patto orizzontale" si compone di 3 tabelle, una per ciascun anno del triennio di riferimento, a loro volta composta da 3 sezioni: la sezione anagrafica, la sezione relativa alla cessione o acquisizione degli spazi finanziari e la sezione relativa al calcolo del nuovo obiettivo rideterminato in virtù del patto regionalizzato orizzontale.

Nella prima sezione sono inseriti, relativamente a ciascun ente locale che partecipa alla regionalizzazione orizzontale, nella colonna (a) la denominazione dell'ente e nella colonna (b) il tipo di ente locale (provincia o comune).

Nella seconda sezione sono inserite le quote di obiettivo che gli enti, nell'anno di riferimento, intendono cedere o acquisire dal comparto degli enti locali della regione di appartenenza. I valori della seconda sezione sono inseriti sempre con segno positivo.

Infine, nell'ultima sezione sono automaticamente calcolati i nuovi obiettivi attribuiti a ciascun ente locale in virtù dell'applicazione del patto regionalizzato orizzontale. L'applicazione inserisce, automaticamente, nella colonna (e) l'obiettivo determinato in base ai commi da 89 a 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010. Più precisamente nella colonna (e) sono riportati, per le province, i valori indicati nella cella denominata (af) nel prospetto per la definizione degli obiettivi OB/11/P e per i comuni i valori indicati nella cella denominata (ab) nel prospetto OB/11/C.

Nella colonna (f) è riportata la variazione dell'obiettivo che coinvolge ciascun ente in base a quanto disposto dal presente decreto e infine, nella colonna (g) è evidenziato l'obiettivo rideterminato ottenuto come somma dell'obiettivo originario (colonna (e)) e la variazione apportata (colonna (f)).

Si segnala che il totale delle quote cedute ed il totale delle quote acquisite devono risultare uguali, quindi, il totale degli importi indicati nella colonna (c) deve risultare uguale al

totale di quelli indicati nella colonna (d). Conseguentemente, anche il totale delle variazioni, riportate nella colonna (f), è uguale a zero e il totale dell'obiettivo rideterminato, indicato nella colonna (g), è uguale al totale dell'obiettivo iniziale, indicato della colonna (e).

L'applicazione informatica verifica la congruenza dei dati inseriti evidenziando eventuali errori. La verifica avviene tramite il controllo dell'uguaglianza degli importi complessivamente ceduti ed acquisiti (totale delle colonne (c) e (d)). Il totale delle quote obiettivo che gli enti locali cedenti hanno messo a disposizione, peggiorando il proprio saldo finanziario, deve risultare uguale al totale delle quote ripartite fra gli enti che beneficiano di un miglioramento dell'obiettivo. In caso di incongruenza il sistema di acquisizione si blocca sino a quando l'incongruenza non è rimossa.

#### Aggiornamento dei prospetti degli obiettivi (OB/11/P e OB/11/C)

Una volta inseriti i dati nell'allegato prospetto "Patto orizzontale", l'applicazione informatica aggiorna automaticamente la casella (ah), per il 2011, (ah)' per il 2012 e (ah)'' per il 2013, del prospetto per la determinazione degli obiettivi OB/11/P per le province, e la casella (ad), per il 2011, (ad)' per il 2012 e (ad)'' per il 2013, dell'analogo prospetto OB/11/C relativo ai comuni, con le informazioni presenti nelle colonne (g) del prospetto "Patto orizzontale" acquisite con il segno algebrico con cui sono iscritte nelle colonne (g) medesime. L'applicazione aggiorna automaticamente anche il dato relativo al patto regionalizzato "verticale". Conseguentemente ciascun ente locale trasmette, con le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 4 del presente decreto, il dato relativo all'obiettivo finale indicato nelle caselle (al), (am) e (an) del prospetto OB/11/P relativo alle province, e nelle caselle (af), (ag) e (ah) del prospetto OB/11/C relativo ai comuni.

Le regole per l'accesso all'applicazione *web* ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) oppure all'indirizzo <http://\pattostabilita.tesoro.it\Patto>.



**DECRETO LEGGE N. 1/2012**

**Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.**

**Articolo 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica- Residui perenti)**

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». **Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni, per il pagamento dei crediti di cui al presente comma.** L'utilizzo delle somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.